



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 27 OTTOBRE 2006

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2006 - N. 8/3398

(5.3.4)

Criteri e modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, per il periodo dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007

2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006031)

(5.3.4)

D.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3398**Criteri e modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, per il periodo dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007****LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamata la d.g.r. 27 luglio 2006, n. 8/3024, che approva il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nel periodo autunno/inverno 2006-2007 e rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione sia dei criteri e delle modalità per l'attuazione del Piano stesso, con riferimento alle misure temporanee ivi riportate, sia delle deroghe al rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a specifici assi viari;

Dato atto che il suddetto Piano di Azione è relativo alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia, di cui alle dd.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, 6 dicembre 2002, n. 11485 e 29 luglio 2003, n. 13856, nonché, in considerazione di quanto disposto agli artt. 3 e 7 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente», ai Comuni capoluogo di Provincia non rientranti nelle suddette zone critiche sovracomunali che abbiano aderito al medesimo Piano d'Azione, secondo i criteri e le modalità nello stesso riportati;

Dato atto che, ai sensi della richiamata d.g.r. 27 luglio 2006, n. 8/3024:

- i provvedimenti limitativi in materia di combustione di biomassa legnosa verranno estesi a tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m., in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- le misure contenute nel Piano di Azione 2006-2007 saranno applicate altresì ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione del citato d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;

Ritenuto pertanto, ad integrazione e precisazione della d.g.r. 27 luglio 2006, n. 8/3024, di stabilire i criteri, le modalità e le deroghe suddetti, tenuto conto dei dati meteorologici e sulla qualità dell'aria forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del verificarsi, durante i periodi interessati dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica;

Ritenuto altresì, sulla base delle medesime considerazioni già svolte con la richiamata d.g.r. 27 luglio 2006, n. 8/3024, relative sia agli aspetti di prevenzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico, sia alle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, sia all'esperienza maturata sul piano operativo, di prevedere il fermo totale della circolazione dei veicoli in una giornata da individuarsi con successivo provvedimento, nell'ambito del periodo interessato dal Piano di Azione, d'intesa con le altre Regioni del bacino padano;

Dato atto che, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fermo totale del traffico;

Richiamati i punti 4, 5 e 6 del Piano d'Azione di cui alla citata d.g.r. 27 luglio 2006, n. 8/3024, concernenti, rispettivamente, le azioni e i comportamenti in caso di superamento dei livelli di inquinamento da ozono, le attività di controllo e le misure mirate alla formazione di cultura ambientale diffusa;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare, come riportato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione, nel periodo dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007, del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, nonché le deroghe al rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a specifici assi viari;

2. di disporre che con successivo provvedimento della Giunta regionale sarà individuata, in sintonia con le altre Regioni del bacino padano, una giornata interessata dal fermo totale della circolazione dei veicoli;

3. di dare atto che, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fermo totale del traffico;

4. di confermare le disposizioni e le raccomandazioni specificate ai punti 4, 5 e 6 del Piano d'Azione approvato con d.g.r. 3024/06;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO A

**PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERIODO
DALL'1 NOVEMBRE 2006 AL 31 MARZO 2007****A) Fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, di:**

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti «pre-Euro 1 a benzina»);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti «pre-Euro 1 diesel» e «Euro 1 diesel»);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti «pre-Euro 1 a 2 tempi»).

A1) Sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimali);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
- i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive.

A2) Il fermo del traffico si applica alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e ai Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d'Azione, nonché ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio.

A3) Il fermo del traffico non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente deliberazione;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
- relativamente al Comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, p.za Matteotti, via Dante (fino all'incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G. Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, p.za San Rocco, via Napoleona, p.le Camerlata, via Varesina, via d'Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, p.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini;
- relativamente al Comune di Grandate, via Leopardi;
- relativamente al Comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora;

- relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi:
 - a) Cologno Nord: viale Lombardia (Brugherio), via Imbersago, via Dante;
 - b) Cascina Gobba: via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
 - c) Forlanini: viale E. Forlanini;
 - d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 via Emilia, S.S. 415 Paullese;
 - e) Bisceglie: via Pertini, via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
 - f) Lampugnano: cavalcavia Ghisallo, sottopasso Kennedy, via Sant'Elia fino all'incrocio con via Natta;
 - g) Molino Dorino e San Leonardo: nuova bretella Settimo Milanese-Molino Dorino, via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente via Appennini, via Appennini fino all'incrocio con via Borsa, via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
 - h) Famagosta: via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
 - i) Sesto 1° Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo: via Galilei, via Valtellina; nel Comune di Sesto San Giovanni: viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a piazza 1° Maggio); cavalcavia Buonarroti, via Trento, viale Italia (da via Trento allo svincolo Italia-Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l'accesso e l'uscita dal peduncolo e il raggiungimento della via Di Vittorio;
 - j) via Sempione nel Comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l'autostrada Milano-Torino;
 - k) Comune di Arese: piazzale Alfa Romeo, via Alfa Romeo, viale Alfa Romeo, via Luraghi, via per Bariana, via Marconi, via della Moia, viale delle Industrie, piazzale Burke;
 - l) Comune di Cernusco sul Naviglio: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la ex S.S. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P. 120), S.P. n. 120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P. 113 e dall'incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune di Bussero), ex S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi), via Torino (dall'intersezione con la ex S.S. 11 all'incrocio con la S.P. 103), via Grandi (dall'incrocio con la ex S.S. 11 all'intersezione con la via Mattei - stazione A.T.M.), via Mattei (dall'intersezione con la via Grandi all'incrocio con la via Miglioli), via Miglioli (dall'intersezione con la via Mattei all'incrocio con la S.P. 121 (tangenziale est);
 - m) Comune di Lissone: viale Repubblica (dal confine con Monza a via Cattaneo), viale Martiri della Libertà (da via Cattaneo a via Toti), via Catalani, via dei Platani, via San Giorgio, via Trieste, via Zanella, via Lombardia;
 - n) Comune di Cusano Milanino: via Sormani, via Alessandrino, viale Cooperazione, via Marconi, via Manzoni;
 - o) Comune di Rozzano: via Curiel, via Mazzocchi, via Grandi, via Manzoni, via Gran S. Bernardo, via Monte Amiata, viale Isonzo, via Buozi, via Di Vittorio, via Cooperazione (dalla rotatoria con via XXV Aprile al confine con Zibido San Giacomo), via XXV Aprile (da via Cooperazione al confine con Basiglio);
 - p) Comune di Senago: via Cavour (da Comasina a via Varese), via Varese (dal confine con Limbiate a via per Cesate), via per Cesate (da via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), via Benedetto Croce (da via per Cesate a via Mascagni), via Mascagni (da via B. Croce al confine con Garbagnate);
 - q) Comune di Desio: via Milano; via Ambrosoli; via Maestri del Lavoro; via Ferravilla; via Rovagnati; via per Cesano; via per Binzago; via Guido Rossa; via San Giuseppe; via per Seregno; via Tagliabue;
 - r) Comune di Muggiò: viale della Repubblica, via Libertà, via Silvio Pellico, via Europa, via Milano, via Gonfalonieri, via XXV Aprile, via Mazzini, via Italia, via Combattenti, piazza Don Minzoni;
 - s) Comune di Pioltello: viale S. Francesco, nel tratto com-

preso tra la S.P. 103 Cassanese e la S.P. Padana Superiore, ex S.S. 11;

- relativamente al Comune di Nembro: via Marconi, piazza Italia, piazza Umberto I, via Roma (da intersezione con via Locatelli ad innesto con piazza Italia e piazza Umberto I).

È demandato alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente l'eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili, mediante appositi decreti dirigenziali integrativi.

A4) Il fermo del traffico non si applica altresì:

- ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- ai veicoli di pronto soccorso;
- ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- alle autovetture targate CD e CC;
- ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- ai veicoli con targa estera.

A5) I sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari e motivate necessità, possono concedere ai residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e veicoli, valide per tutte le Zone Critiche e gli Agglomerati della Regione Lombardia.

Inoltre i Sindaci dei Comuni delle Zone Critiche e degli Agglomerati, limitatamente al proprio territorio, possono, in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la circolazione su assi viari su cui è applicato il divieto.

L'aggiornamento dell'elenco degli assi viari percorribili in via permanente viene disposto dalla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, su richiesta dei Sindaci.

B) Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.

B1) Tale divieto si applica alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e ai Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d'Azione, nonché ad altre

e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio.

Il divieto si applica altresì a tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m., in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Nel caso di Comuni non appartenenti alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e che non abbiano aderito al Piano d'Azione, i cui territori siano posti a diverse altitudini rispetto alla quota altimetrica di riferimento indicata da ISTAT per quei Comuni, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto o al di sopra della suddetta quota di 300 (trecento) m s.l.m.; sarà ritenuta rispondente a tutto il territorio comunale la quota altimetrica di riferimento del comune che non abbia adottato l'atto sopra indicato.

B2) Nelle zone definite al punto B1), nel caso siano presenti altri impianti alimentati con ulteriori combustibili ammessi, **non è consentito**, per il riscaldamento domestico, l'uso di biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, nei seguenti apparecchi:

- camini aperti;
- camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c);
- camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscano un rendimento energetico $\eta \geq 63\%$ e basse emissioni di carbonio (CO).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal relativo documento fiscale; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.

Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall'apparecchio, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia collaborerà con le associazioni di categoria e con i produttori di apparecchi ad esse associati alla redazione di appositi elenchi di carattere orientativo, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi. I suddetti elenchi verranno pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La **Scheda Tecnica** di seguito riportata, annessa al presente Allegato A, contiene consigli per l'utilizzo della biomassa legnosa nelle abitazioni e stabilisce il valore limite di emissione relativamente al carbonio (CO).

C) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.

D) Divieto di combustione all'aperto di materiale di origine vegetale e in generale di incenerimento a terra di rifiuti speciali di origine vegetale, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/06 o delle procedure semplificate (d.m. 6 febbraio 1998).

E) Divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

- F) Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.**
- G) In caso di violazione delle disposizioni** contenute nella presente deliberazione, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», come integrato e modificato.
- H) In caso di violazione delle disposizioni** contenute nella presente deliberazione, relative all'impiego di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico, si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale.
- I) Alla competente Struttura regionale** è demandata la comunicazione ai Sindaci interessati in ordine alla revoca del fermo del traffico feriale, per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali, di carattere meteorologico o sociale.
- J) All'esecuzione della presente deliberazione** provvedono i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.
- K) I soggetti responsabili intensificano il controllo** dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza.
- L) Ciascun Ente competente intensifica altresì i controlli** dei veicoli circolanti su strada, relativamente alle emissioni, delle officine che effettuano la verifica dei gas di scarico, dell'efficienza degli impianti termici civili, del combustibile in essi utilizzato e di quant'altro risulti incidente sulla qualità dell'aria ed oggetto di prescrizioni o limitazioni.

SCHEDA TECNICA (integrante *Allegato A*) CONSIGLI PER L'UTILIZZO DI BIOMASSA LEGNOSA NELLE ABITAZIONI

Caminetti e stufe alimentati a biomassa legnosa rappresentano un'interessante fonte di energia alternativa se utilizzati in modo corretto. Diversamente il loro utilizzo produce, oltre ad un aumento dei consumi di combustibile, anche il peggioramento delle emissioni in atmosfera così come accade per tutti i combustibili impiegati in modo improprio.

Si riportano di seguito le raccomandazioni per un corretto uso di impianti e di combustibili.

Tipo di impianto

1. Usare un impianto efficiente e ben tenuto.
2. Se possibile sostituire un impianto esistente con uno di nuova concezione: rivolgersi ad aziende del settore in grado di offrire prodotti di qualità certificata.
3. Tenere pulita la canna fumaria che deve essere libera da fuliggine, ostacoli non visibili come per esempio nidi di uccelli o calabroni, uccelli morti, etc.
4. Migliorare il tiraggio se la casa è molto isolata termicamente, prevedendo una presa d'aria con apertura diretta sull'esterno e collocata in basso nel locale dove è presente il caminetto, da tenere sempre aperta durante il funzionamento. Per verificare se il camino tira o no, si può provare ad avvicinare la fiamma di un accendino: se la fiamma non viene risucchiata all'interno della cappa vuol dire che il tiraggio è insufficiente.

Tipo di biomassa legnosa

1. Bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore al 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione.
2. Bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando pezzi lunghi più di 40 cm e larghi più di 15 cm. Pezzi più piccoli permettono un migliore stoccaggio della legna prima dell'uso e generalmente bruciano meglio.
3. Se si usa pellets (combustibile con caratteristiche tali da garantire una maggiore efficienza del processo di combustione rispetto ad altri combustibili legnosi), questo deve essere di buona qualità, prodotto da legno non trattato. Se si acquista pellets confezionato è importante che all'interno dei sacchi non vi sia molto legno in polvere. È da preferire il pellets per il quale il produttore è in grado di dichiarare la conformità alle norme tecniche di qualità.

4. Non bisogna utilizzare legna trattata, legname di scarto proveniente dalla demolizione e dalla ristrutturazione degli edifici, quello costituito da imballaggi (bancali) o mobili di legno usati, la formica, il compensato anche frammisti con altra legna da ardere.
5. Non bisogna utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere. La combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche ed il suo utilizzo è consentito solo in impianti di combustione attrezzati per controllare gli inquinanti che si generano.
6. Non bisogna bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto.
7. Per accendere la fiamma utilizzare la giusta quantità di legna finemente spaccata e molto secca o carta di giornale (non utilizzare carta patinata, di riviste o settimanali).
8. Scegliere il rivenditore più affidabile, cui rivolgere le migliori raccomandazioni. Chiedere di poter visitare l'area magazzino per ispezionare la legna e per stimare, con un campione, la lunghezza dei pezzi e la dimensione della cascata. Cercare legna pulita. Sabbia e fango sulla legna la rendono meno conveniente.
9. Quando si compra legna verde, umida o bagnata, si sta pagando anche l'acqua in questa presente. È buona norma dunque acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno.
10. È importante accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura.

Controllo della combustione

1. Il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino, di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento).
2. La fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione).
3. La cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione).
4. Non devono essere avvertiti odori (la presenza di odori implica che si stanno formando e quindi respirando sostanze nocive).
5. Devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile).
6. Lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Non spegnere il controllo dell'aria per tutto il tempo in cui il fuoco langue. La legna dovrebbe bruciare con fiamma gialla finché non è ridotta a carbonella. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico.

Limite di emissione per il carbonio (CO)

Per i camini chiusi, le stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, come individuati alla lettera c) del punto B2) del presente Allegato A, il valore di emissione di carbonio (CO) deve intendersi $\leq 0,5\%$ in riferimento ad un tenore di ossigeno (O₂) del 13%.

— • —

ALLEGATO B
**PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE GIORNATE
 DI FERMO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
 NEL PERIODO DALL'1 NOVEMBRE 2006 AL 31 MARZO
 2007**

A) Fermo totale programmato del traffico dalle ore 8.00 alle ore 20.00

A1) Sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimali);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive (detti «Euro 4 diesel») se muniti di dispositivo antiparticolato omologato, come risultante dal libretto di circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall'installatore;
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive (detti «Euro 4 a benzina»).

A2) Il divieto di circolazione si applica alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e ai Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d'Azione, nonché ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio.

A3) Il divieto di circolazione non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente deliberazione, escluse le strade provinciali ricadenti nell'ambito territoriale dell'Agglomerato di Brescia, fatta eccezione per:
 - relativamente al Comune di Marcheno: S.P. BS 345 «delle Tre Valli»: (dal km 20+200 (ponte Brozzo) al km 21+000 confine comunale con Tavernole s/M.);
 - relativamente al Comune di Marcheno: S.P. III «Brozzo-Nozza» (dal km 23+140 (ponte Brozzo) al km 24+800 confine comunale con Lodrino);
 - relativamente al Comune di San Zeno Naviglio: S.P. BS 45-bis «Robecco d'Oglio - Brescia» (dal km 40+750 confine con Comune di Poncarale al km 41+400 piazzale Duferdofin);
 - relativamente al Comune di Roncadelle: S.P. BS 11 «Tangenziale sud di Brescia» (dal km 0+120 al km 3+900 (ml. 3.780));
 - relativamente al Comune di Brescia: S.P. BS 11 «Tangenziale sud di Brescia» (dal km 3+900 al km 14+800 (ml. 10.900));
 - relativamente al Comune di Rezzato: S.P. BS 11 «Tangenziale sud di Brescia» (dal km 14+800 al km 17+600 (ml. 2.800));
 - relativamente al Comune di Castelmella: S.P. n. IX (dal km 7+400 al km 8+085 (ml. 685.00));
 - relativamente al Comune di Castelmella: S.P. n. 19 (dal km 25+705 al km 26+255 (ml. 550.00) – via Quinzano dal Centro Commerciale Emmezeta alla raffineria Metalli Capra);
 - relativamente al Comune di Castenedolo: S.P. n. 236 (dal km 50+500 al km 51+000 (ml. 500.00) e svincolo con intersezione S.P. 37 Località Fascia d'Oro);
 - relativamente al Comune di Castenedolo: S.P. n. 37 (dal km 15+500 al km 17+420 (ml. 1920.00));
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
- relativamente al Comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli,

via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torino, via Manzoni, p.za Matteotti, via Dante (fino all'incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G. Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, p.za San Rocco, via Napoleona, p.le Camerlata, via Varesina, via d'Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, p.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini;

- relativamente al Comune di Grandate, via Leopardi;
- relativamente al Comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora;
- relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi:
 - a) Cologno Nord: viale Lombardia (Brugherio), via Imbersago, via Dante;
 - b) Cascina Gobba: via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
 - c) Forlanini: viale E. Forlanini;
 - d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 via Emilia, S.S. 415 Paullese;
 - e) Bisceglie: via Pertini, via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
 - f) Lampugnano: cavalcavia Ghisallo, sottopasso Kennedy, via Sant'Elia fino all'incrocio con via Natta;
 - g) Molino Dorino e San Leonardo: nuova bretella Settimo Milanese-Molino Dorino, via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente via Appennini, via Appennini fino all'incrocio con via Borsa, via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
 - h) Famagosta: via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
 - i) Sesto 1° Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo: via Galilei, via Valtellina; nel Comune di Sesto San Giovanni: viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a piazza 1° Maggio); cavalcavia Buonarroti, via Trento, viale Italia (da via Trento allo svincolo Italia-Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l'accesso e l'uscita dal peduncolo e il raggiungimento della via Di Vittorio;
 - j) via Sempione nel Comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l'autostrada Milano-Torino;
 - k) Comune di Arese: piazzale Alfa Romeo, via Alfa Romeo, viale Alfa Romeo, via Luraghi, via per Bariana, via Marconi, via della Moia, viale delle Industrie, piazzale Burke;
 - l) Comune di Cernusco sul Naviglio: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la ex S.S. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P. 120), S.P. n. 120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P. 113 e dall'incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune di Bussero), ex S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi), via Torino (dall'intersezione con la ex S.S. 11 all'incrocio con la S.P. 103), via Grandi (dall'incrocio con la ex S.S. 11 all'intersezione con la via Mattei – stazione A.T.M.), via Mattei (dall'intersezione con la via Grandi all'incrocio con la via Miglioli), via Miglioli (dall'intersezione con la via Mattei all'incrocio con la S.P. 121 (tangenziale est);
 - m) Comune di Lissone: viale Repubblica (dal confine con Monza a via Cattaneo), viale Martiri della Libertà (da via Cattaneo a via Toti), via Catalani, via dei Platani, via San Giorgio, via Trieste, via Zanella, via Lombardia;
 - n) Comune di Cusano Milanino: via Sormani, via Alessandrina, viale Cooperazione, via Marconi, via Manzoni;
 - o) Comune di Rozzano: via Curiel, via Mazzocchi, via Grandi, via Manzoni, via Gran S. Bernardo, via Monte Amiata, viale Isonzo, via Buozzi, via Di Vittorio, via Cooperazione (dalla rotatoria con via XXV Aprile al confine con Zibido San Giacomo), via XXV Aprile (da via Cooperazione al confine con Basiglio);
 - p) Comune di Senago: via Cavour (da Comasina a via Varese), via Varese (dal confine con Limbiate a via per Cesate), via per Cesate (da via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), via Benedetto Croce (da via per Cesate a

via Mascagni), via Mascagni (da via B. Croce al confine con Garbagnate);

- q) Comune di Desio: via Milano; via Ambrosoli; via Maestri del Lavoro; via Ferravilla; via Rovagnati; via per Cesano; via per Binzago; via Guido Rossa; via San Giuseppe; via per Seregno; via Tagliabue;
- r) Comune di Muggiò: viale della Repubblica, via Libertà, via Silvio Pellico, via Europa, via Milano, via Gonfalonieri, via XXV Aprile, via Mazzini, via Italia, via Combattenti, piazza Don Minzoni;
- s) Comune di Pioltello: viale S. Francesco, nel tratto compreso tra la S.P. 103 Cassanese e la S.P. Padana Superiore, ex S.S. 11;
- relativamente al Comune di Nembro: via Marconi, piazza Italia, piazza Umberto I, via Roma (da intersezione con via Locatelli ad innesto con piazza Italia e piazza Umberto I).

A4) Il divieto di circolazione non si applica altresì:

- a) ai veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- b) ai veicoli di pronto soccorso;
- c) ai mezzi di trasporto pubblico;
- d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- e) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- f) alle autovetture targate CD e CC;
- g) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
- h) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- i) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- j) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- k) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- n) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
- p) ai veicoli storici in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell'Ente organizzatore;
- q) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- r) ai veicoli con targa estera.

A5) I sindaci dei Comuni compresi nelle Zone indicate al precedente punto A2) possono concedere, per particolari necessità, ai residenti sul territorio, deroghe al divieto di circolazione per le categorie di soggetti e veicoli individuate dal presente Piano di Azione e relativamente agli assi viari di propria competenza.

B) Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui al punto A4), lettera k), per se medesimo.

C) In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», come integrato e modificato.

D) In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, relative all'impiego di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico, si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale.

E) Alla competente Struttura regionale è demandata la comunicazione ai Sindaci interessati in ordine alla revoca del fermo del traffico feriale, per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali, anche di carattere meteorologico o sociale.

F) All'esecuzione della presente deliberazione provvedono i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.

G) I soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza.

